

## INTRODUZIONE

### *1. L'intervento del diritto pubblico nell'autonomo ordinamento sportivo*

Nell'ambito sportivo, come nell'ambito di qualsiasi attività umana, si va incontro a dei rischi. Questi rischi possono essere dei rischi intrinseci all'attività sportiva esercitata ovvero rischi che dipendono dalla condotta dei co-partecipanti a quella stessa attività, ossia dalle modalità attraverso cui gli stessi atleti impegnano sforzi fisici e psichici per raggiungere dei risultati personali o, in ambito agonistico, per aggiudicarsi la competizione.

L'ordinamento sportivo, sia in Italia che negli Stati Uniti, viene considerato un ordinamento autonomo per cui non si ha, se non in casi eccezionali, l'applicazione delle norme del diritto pubblico.

Talvolta, è necessario considerare come alcune situazioni che si verificano nel contesto sportivo non possono essere regolate dal suddetto ordinamento, in quanto la sua autonomia non è sufficientemente pronta a rispondere a tutte le esigenze che si presentano nei vari contesti sportivi, tra cui proprio quelli in cui vi è la verifica di un danno subito da un atleta nell'esercizio di una attività sportiva, sia nell'ambito

di un allenamento, sia nell'ambito di una competizione.

È proprio in questi contesti che si presta come necessario un intervento del diritto pubblico attraverso le norme che disciplinano la responsabilità civile, ossia quelle norme mirate a risolvere queste tipologie di casi. Ciò, però, non avviene con semplicità ed ovvietà.

In primo luogo, in Italia, è forte la presenza del limite dell'*accettazione del rischio*; esso impedisce quasi definitivamente all'attore danneggiato di ottenere il risarcimento del danno a causa del suo consenso, esplicito o meno, ad esercitare quella stessa attività sportiva o ricreativa che sia intrinsecamente pericolosa, sicché alle volte è proprio l'atto di esercitare quella particolare attività che va ad integrare l'elemento dell'accettazione del rischio, che si pone come ostacolo alla sua pretesa in sede giudiziaria.

È solo grazie ad un intervento mirato della giurisprudenza che si riesce a superare questo ostacolo e porre dei margini all'applicazione ed estensione del suddetto limite, in modo tale da effettuare adeguate valutazioni caso per caso, ponendo l'attenzione sia sulla formazione del consenso dell'attore danneggiato, con particolare riferimento all'effettiva conoscenza che esso ha dei rischi che va ad affrontare, sia sull'elemento soggettivo del convenuto.

Un intervento significativo della giurisprudenza si ha, a tal fine, anche nel sistema di *common law* statunitense.

L'ordinamento sportivo degli Stati Uniti risponde in maniera differente alle necessità che si presentano nei contesti sportivi o ricreativi in cui si verifichi un danno ad un partecipante, in quanto, sin dal principio, è previsto che vi possa essere un intervento del diritto pubblico volto a dirimere in maniera più rapida queste situazioni spinose.

Difatti, il limite dell'*assumption of risk*, il quale altresì si basa sull'accettazione dei rischi intrinseci all'attività sportiva o ricreativa esercitata dai quali sorge un danno, è un limite che opera nell'ambito della *law of torts* e, più nello specifico, nel *tort of negligence*, interessando, quindi, quei casi in cui l'elemento soggettivo alla base di una condotta lesiva sia, per l'appunto, la *colpa*.

Tuttavia, in questo ordinamento, più complessa è l'impresa volta a comprendere nel dettaglio non solo l'ambito di applicazione del limite dell'*assumption of risk*, ma anche la sua stessa concezione teorica.

Infatti, solo dopo più di sessant'anni dalla sua introduzione nell'ambito sportivo, la giurisprudenza chiarisce il modo in cui essa debba essere intesa ed applicata; se inizialmente è inteso come un ostacolo all'ottenimento del risarcimento del danno a favore dell'attore leso,

successivamente si trova un compromesso che risponda anche a questa esigenza dell'attore, dando luogo a due principi di *assumption of risk*, la “*primary*” *assumption of risk* e la “*secondary*” *assumption of risk*, i quali trovano applicazione alternativamente sulla base della sussistenza o meno di un *duty of care* – ed eventualmente del relativo *breach of the duty* – in capo al convenuto danneggiante a cui è richiesto il risarcimento del danno sofferto dall'attore. Questo richiede una valutazione caso per caso che si basa, in primo luogo, sulla natura dell'attività sportiva nel cui contesto si verifichi il danno e, in secondo luogo, sulla sussistenza in quel contesto di un *duty of care* in capo al convenuto.

## ***2. Piano dell'opera***

La ricerca mira a spiegare, ponendo a confronto l'ordinamento italiano e l'ordinamento statunitense, in che modo operano le regole sulla responsabilità civile nell'ambito delle fattispecie lesive derivanti dalla pratica di attività sportive e ricreative, in considerazione della presenza del principio dell'accettazione del rischio.

Se inizialmente il principio dell'accettazione del rischio si pone come un ostacolo all'ottenimento del risarcimento del danno richiesto

dall'attore danneggiato, successivamente viene trovato un equilibrio tra tale principio e le norme civilistiche, consentendo all'attore di ottenere quanto richiesto con l'azione giudiziaria avanzata contro il danneggiante, attraverso una valutazione caso per caso.

Nella prima parte (cap. 1), la ricerca spiega che l'ordinamento sportivo italiano, il quale mette in risalto l'importanza dell'attività sportiva, è un ordinamento autonomo, in quanto è composto da un insieme di regolamenti volti a disciplinare le diverse attività sportive sulla base delle loro diverse caratteristiche.

L'attività sportiva, inoltre, viene considerata importante anche dall'ordinamento statale in virtù della sua funzione sociale e culturale; inizialmente, la sua tutela è prevista solo in maniera indiretta dalla Costituzione attraverso il riconoscimento di differenti diritti, ma, successivamente, vi è un vero e proprio intervento volto ad introdurre il diritto allo sport, nell'articolo 33.

Nell'ambito comunitario, invece, l'ordinamento sportivo subisce differenti ingerenze da parte della Comunità Europea, in quanto l'attività sportiva viene considerata importante non solo in virtù della sua funzione sociale e culturale, ma anche in virtù della sua rilevanza economica.

Nella seconda parte (cap. 2), si risponde al quesito se l'attività sportiva, caratterizzata da un pericolo intrinseco dal quale può scaturire un danno nei confronti dei suoi partecipanti, sia da considerare illecita; si risponde in maniera negativa, ma non si nega la problematica costituita dalla sussistenza di rischi intrinseci dai quali possano derivare molti eventi lesivi. A tale questione si risponde considerando come uno degli obiettivi sia quello di non ostacolare la pratica di queste attività e che le questioni giudiziarie derivanti dagli eventi lesivi che si verificano in questi contesti debbano essere risolte attraverso l'applicazione del limite dell'accettazione del rischio e del rispetto delle regole del gioco, attraverso cui i rischi intrinseci all'attività sportiva vengono intesi come *rischi consentiti*. Infatti, si considera come la partecipazione ad una attività sportiva pericolosa corrisponda al consenso dei partecipanti ad accettare i rischi caratterizzanti la stessa dai quali ne possa derivare un danno, considerato questo come un elemento di difesa del convenuto sufficiente a fargli vincere la causa, al pari della prova del rispetto da parte sua delle norme che regolano quella stessa attività nel momento in cui si verifica l'evento lesivo, purché venga provato un collegamento funzionale tra il danno e il contesto sportivo in cui esso si verifichi.

Si considerano, successivamente, differenti tipologie di attività sportive per osservare come i rischi intrinseci ad esse si presentino altresì in modo differente.

Nella terza parte (cap. 3), si osserva come l'illecito sportivo trovi un punto d'incontro con l'illecito civile, che giustifica l'applicazione delle norme civilistiche sulla responsabilità anche per risolvere le controversie che dal loro verificarsi sorgano. Affrontando, in maniera generale, il tema della responsabilità extracontrattuale, si analizza la sussistenza dei suoi elementi anche nel contesto sportivo, la quale, tuttavia, non garantisce il riconoscimento del risarcimento del danno a favore dell'attore nel momento in cui l'evento dannoso sia il frutto di un illecito sportivo; vengono presi in esame dei casi di specie identici nella loro verifica, ma differenti nei loro contesti per provarlo.

Successivamente, si valuta anche l'applicazione delle norme sulla responsabilità oggettiva per i casi in cui il danno sia il risultato di negligenza da parte di organizzatori di eventi sportivi o di proprietari di attrezzature utilizzate nei differenti contesti sportivi e, infine, si affronta il tema della tutela dei minori nell'ambito sportivo, che riprende come sussistano dei doveri sia in capo ai genitori sia in capo agli istruttori nel caso in cui l'evento lesivo subisca dal minore

partecipante ad una attività sportiva sia da collegare ad una loro *culpa in vigilando* o *in educando*.

Nella quarta parte (cap. 4), spostandosi nel sistema statunitense, si spiega come le regole dell'accettazione del rischio nascano già nell'ambito del diritto pubblico e poi vengano estese anche all'ambito sportivo, pur considerato anche in questo sistema come l'ordinamento sportivo sia autonomo. Si analizza, inoltre, come queste regole dell'*assumption of risk* subiscano diverse modifiche al fine di rispondere alle varie esigenze che si presentano; se, inizialmente, anch'esse si pongono come un completo ostacolo all'ottenimento del risarcimento del danno a favore dell'attore leso, successivamente, si raggiunge un compromesso volto a rispondere anche alla pretesa dell'attore, senza mai discostare l'attenzione dal fine principale delle stesse e dal contesto in cui esse devono essere applicate, dando così luogo ad una dicotomia di regole che suddividono la "*primary assumption of risk*" dalla "*secondary assumption of risk*".

Nella quinta e ultima parte (cap. 5), si analizzano vari casi giurisprudenziali per osservare come l'applicazione delle regole dell'*assumption of risk* dipendano dal *duty of care* del convenuto, la cui sussistenza costituisce un elemento essenziale al fine della

considerazione della sua responsabilità e il quale varia anche sulla base delle differenti attività sportive e ricreative, suddivise in due grandi categorie, i “*contact sports*” e “*non-contact sports*”.

Inoltre, si considera anche come i convenuti non siano solo i partecipanti alle varie attività sportive e ricreative, ma anche gli istruttori e i *coaches* e come rilevi nella valutazione della loro responsabilità l’attuazione di “*intentional*” e “*reckless*” conducts.

# CAPITOLO 1

## L'ORDINAMENTO SPORTIVO

### *Premessa*

#### *Il fenomeno sportivo e l'ordinamento sportivo*

Per comprendere al meglio il significato di fenomeno sportivo è necessario richiamare lo sviluppo che esso ha sin dalle origini dell'uomo <sup>1</sup>.

“L'esercizio fisico per irrobustire il corpo e addestrarlo alla fatica nasce con l'essere umano” <sup>2</sup>. Sin dalla preistoria, l'uomo utilizza l'attività fisica per allenare il suo corpo ad essere più veloce e resistente al fine di cacciare e procurarsi cibo e al fine di difendersi da attacchi di animali e avversità naturali.

Questo fenomeno col tempo muta nelle sue finalità.

Nell'antica Grecia si presta ad essere uno strumento rituale e ciò si palesa con la nascita delle Olimpiadi, considerate cerimonie religiose che hanno luogo su un terreno di gioco considerato a sua volta sacro.

L'attività fisica viene anche considerata alla base dell'educazione del

---

<sup>1</sup> G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1965, p. 194.

<sup>2</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Torino, 2020, p. 1.

fanciullo, il quale, all'interno del ginnasio, deve praticare la lotta e il pugilato e nel quale viene curato anche l'aspetto morale e intellettuale della sua educazione <sup>3</sup>. Tuttavia, da ciò sono escluse le donne e gli schiavi.

A Roma, invece, il fenomeno sportivo assume vesti differenti, in quanto è uno strumento per garantire forza e destrezza ai gladiatori, i quali devono dar luogo ad uno spettacolo violento per intrattenere e far divertire il pubblico con l'esaltazione della brutalità e della violenza.

Questa attività continua a mutare nel tempo fino ad avere, durante il Rinascimento, un'accezione agonistica <sup>4</sup>. Molti studi portano a considerarla come un mezzo pedagogico e di affinamento delle qualità fisiche e morali <sup>5</sup> e quella separazione tra le classi sociali che caratterizzava la società nei secoli precedenti non è più così netta come in passato.

Solo nel XIX secolo si afferma in Inghilterra lo sport moderno, con il quale sono emanati i primi regolamenti degli sport praticati maggiormente all'epoca, richiamando come caratteristiche tipiche la laicità, l'uguaglianza e l'oggettività, distaccandosi così completamente

---

<sup>3</sup> A. FUGARDI, *La Storia delle Olimpiadi*, Roma, 1960, p. 10.

<sup>4</sup> G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, cit., p. 194.

<sup>5</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, cit., p. 3.